

Verso nuovi principi di catalogazione Riflessioni sull'IME ICC di Francoforte

di Carlo Bianchini, Pino Buizza e Mauro Guerrini

1 Premessa

Si discute da tempo dell'opportunità e della necessità di una revisione dei principi di catalogazione, di fatto dei *Principi di Parigi* del 1961, per adeguarli agli obiettivi del catalogo attuale; una nuova formulazione che tenga conto della struttura *relazionale* del catalogo, «in una visione “a tutto tondo” (il catalogo, non il catalogo per autore) di sapore cutteriano, ormai recuperabile nella nuova dimensione tecnologica, e nel cui sfondo intravediamo, non la raccolta di *una* biblioteca, ma virtualmente la raccolta di tutte le biblioteche (la funzione di localizzazione batte sul *documento*, non sul *posseduto*)»¹. L'IFLA e alcune associazioni professionali nazionali hanno contribuito non poco a stimolare questo processo di cambiamento e la loro nuova formulazione tramite la pubblicazione di studi e di linee guida². Questo contributo si propone un duplice obiettivo: presentare alla comunità professionale italiana il lavoro svolto dall'IFLA nella seconda metà del 2003 ed evidenziare gli aspetti di novità del documento e alcuni punti critici del processo in atto, nella speranza di suscitare un dibattito costruttivo e di contribuire al miglioramento della sua elaborazione.

2 Il First Meeting of Experts on an International Cataloguing Code (IME ICC)

Dal 28 al 30 luglio 2003, per due giorni e una mattina, si è svolto presso la Deutsche Bibliothek (DDB) di Francoforte sul Meno il First IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code – IME ICC (Primo Incontro IFLA di esperti per un codice di catalogazione internazionale), promosso dalla Sezione Catalogazione dell'IFLA, in collaborazione con la Sezione Biblioteche nazionali dell'IFLA e la Deutsche

CARLO BIANCHINI, Biblioteca del Museo Friulano di Storia Naturale, via Lionello 1, 33100 Udine, e-mail c.bianchini@iol.it.

PINO BUIZZA, Biblioteca Queriniana, via Mazzini 1, 25100 Brescia, e-mail gbuizza@comune.brescia.it.

MAURO GUERRINI, Università di Firenze, Dipartimento di studi sul Medioevo e Rinascimento, piazza Brunelleschi 4, 50122 Firenze, e-mail m.guerrini@leonet.it, homepage <<http://www.leonet.it/people/guerrini>>. Gli autori ringraziano Massimo Gentili-Tedeschi e Carlo Ghilli per le loro osservazioni. Tutti i siti web sono stati consultati per l'ultima volta il 5 aprile 2004.

1 Rossella Dini, *La catalogazione*, in *Lineamenti di biblioteconomia*, a cura di Paola Geretto, Roma: La Nuova Italia scientifica, 1991, p. 142-143.

2 Il riferimento è al processo di aggiornamento continuo delle ISBD e alla pubblicazione di altri documenti come GARE, GARR, GSARE, *Guidelines for OPAC displays*, FRBR, FRANAR.

Bibliothek³. All'incontro hanno partecipato rappresentanti di 28 paesi europei su 32 previsti – i rappresentanti di 4 paesi all'ultimo momento non hanno potuto essere presenti – per un totale di 54 esperti di catalogazione.

L'IME ICC è stato coordinato da Barbara B. Tillett, della Library of Congress, chair della Sezione Catalogazione dell'IFLA⁴. Al convegno hanno partecipato cinque esperti provenienti dall'Italia: Mauro Guerrini (IME ICC IFLA Planning Committee), Isa De Pinedo, Maria De Panicis e Cristina Magliano (Commissione RICA) e Paola Manoni (Biblioteca Vaticana). L'Incontro è stato preceduto da circa due anni di lavoro e si è configurato come una delle tre pre-conference del Congresso IFLA di Berlino (1-9 agosto 2003)⁵.

L'IME ICC è partito dall'analisi dei *Principi di Parigi* e dal confronto dei codici di catalogazione europei (comprese le AACR2, in quanto codice redatto anche dalla British Library) su punti specifici (autore, ente, seriali, IGM, titoli uniformi ecc.), per valutare l'opportunità di giungere alla formulazione di nuovi principi di catalogazione che sostituiscano i *Principi di Parigi* e offrano una base comune per la redazione di un codice di catalogazione internazionale. La Sezione catalogazione dell'IFLA stima che la durata del percorso per raggiungere l'obiettivo sia di quattro anni. L'Incontro di Francoforte è infatti il primo di una serie di convegni di esperti di catalogazione su base continentale; il secondo si terrà a Buenos Aires il 17 e 18 agosto 2004, altri incontri dovrebbero svolgersi ad Alessandria d'Egitto (2005), a Seul (2006) e a Durban, in Sud Africa (2007), sempre qualche giorno prima dell'IFLA Conference.

Scopo principale dell'incontro è stato l'esame comparativo dei numerosi codici di catalogazione in uso in Europa (sono diciassette), per verificare il grado di aderenza ai *Principi di Parigi* e i punti di reciproca convergenza e difformità. Sempre all'interno dell'incontro sono stati presentati numerosi e importanti lavori preparatori (*background papers*), che avevano lo scopo di tracciare sinteticamente la storia del dibattito teorico su alcuni nodi problematici di particolare interesse: i punti di accesso, il concetto di classe di materiale e di indicazione generale del materiale (IGM), i titoli uniformi, gli enti collettivi, l'intestazione principale, l'unità bibliografica (nel contesto digitale), la lingua della registrazione bibliografica, le strutture a più livelli, i seriali e le risorse in continuazione⁶. L'IFLA ha concentrato l'attenzione sull'aggiornamento dei *Principi di Parigi*, sulla base dei concetti e della terminologia formulati in *Functional requirements for bibliographic records*

3 Le relazioni presentate sono disponibili in inglese all'indirizzo <http://www.ddb.de/news/ifla_conf_index.htm>. Il convegno di Francoforte prevedeva la presentazione in seduta plenaria di alcune relazioni (Barbara Tillett, John Byrum, Patrick Le Boeuf, Monika Münnich e altri) e la costituzione di cinque gruppi di lavoro. Gli atti dell'IME ICC saranno editi in inglese dalla Saur di Monaco di Baviera entro il secondo incontro dell'IME ICC che si terrà a Buenos Aires il 17 e 18 agosto 2004, quale *pre-conference* del World library and information congress: 70th IFLA General conference and council.

4 Tillett ha presentato il resoconto dell'incontro nell'Open Programm della Cataloguing Section dell'IFLA, tenuta il 5 agosto 2003 al congresso annuale dell'IFLA di Berlino, disponibile in linea: <http://www.ddb.de/news/pdf/ime_icc_report_berlin.pdf>.

5 Le altre due si sono tenute a Monaco e a Potsdam e sono state dedicate rispettivamente all'acquisizione delle raccolte e alla formazione professionale.

6 Il sito del convegno mostra i contributi introduttivi, i risultati del confronto tra i codici di catalogazione europei, il testo provvisorio della Dichiarazione di Principi con le relative traduzioni <http://www.ddb.de/news/ifla_conf_index.htm>.

(FRBR) e in *Functional requirements and numbering of authority records* (FRANAR), e ha inteso verificare la possibilità di giungere alla redazione di un codice di catalogazione internazionale tramite l'armonizzazione delle diverse regole, a partire da quelle attualmente in vigore in Europa. I temi d'interesse sono stati trattati in cinque gruppi di lavoro: 1. Nomi personali; 2. Enti collettivi; 3. Serialità; 4. Strutture in più parti; 5. Titoli uniformi e indicazione generale del materiale – IGM⁷. Ciascun gruppo ha presentato raccomandazioni per cercare di armonizzare i codici di catalogazione in uso e per fornire indicazioni utili alla redazione di un codice di catalogazione internazionale. L'incontro ha inoltre affrontato il rapporto fra FRBR e ISBD, e le conseguenze del VIAF (Virtual International Authority File), nonché la redazione di un glossario di termini catalogafici.

L'Incontro di Francoforte si è aperto con la presentazione di una bozza preparata da Monika Münnich e Hans Popst, con la collaborazione di Charles Croissant e altri⁸, ripresa nella discussione dell'ultimo giorno, con l'analisi delle varie sezioni:

o. Ambito

1. Entità, attributi e relazioni
2. Funzioni del catalogo
3. Descrizione bibliografica
4. Punti di accesso
5. RegISTRAZIONI d'autorità
6. Elementi di base per le funzionalità di ricerca

I Principi sono stati corredati da un'*Introduzione* e da un *Glossario*, che costituiscono parte integrante, seppure separata, della loro formulazione. L'elaborazione del testo è proseguita tra l'agosto e il dicembre 2003 da parte di numerosi partecipanti all'incontro di Francoforte; una prima bozza è stata sottoposta all'esame dei partecipanti in settembre (*draft* del 28 settembre 2003) e, dopo la raccolta delle osservazioni e un paziente lavoro di confronto e rielaborazione, una seconda bozza è stata distribuita in novembre (*draft* del 7 novembre 2003), a sua volta sottoposta a ulteriore revisione e, quindi, a votazione, da cui è scaturita la bozza del 19 dicembre 2003, dichiarata "*final*" *draft*, pubblicata col titolo *Statement of international cataloguing principles*⁹, che rappresenta il primo risultato ufficiale dell'IME ICC, relativa alla ricognizione europea.

3 Statement of international cataloguing principles, final draft del 19 dicembre 2003

Il confronto tra il testo del 28 settembre e quello del 19 dicembre registra cambiamenti di notevole rilievo: il titolo stesso è stato oggetto di discussione ed è passato

⁷ Working Group 1 – Personal Names (chair: Ann Huthwaite, AACR2/Australia); Working Group 2 – Corporate Bodies (chair: Claudia Fabian, Staatsbibliothek di Monaco; co-chair: Mauro Guerrini, Università di Firenze); Working Group 3 – Seriality (chair: Gudrun Henze; co-chair: Renate Gömpel, entrambe della Deutsche Bibliothek); Working Group 4 – Multipart structures (chair: Gunilla Jonsson, Kungl. Biblioteket, Stockholm); Working Group 5 – Uniform Titles and GMD (chair: Monika Münnich, Universitätsbibliothek Heidelberg; co-chair: Hans Popst, Staatsbibliothek di Monaco).

⁸ Cfr. <http://www.ddb.de/news/pdf/papers_muennich.pdf>.

⁹ *Statement of international cataloguing principles, draft approved by the IFLA Meeting of experts on an international cataloguing code*, 1st, Frankfurt, Germany, 2003, disponibile all'indirizzo <http://www.ddb.de/news/pdf/statement_draft.pdf>. D'ora in poi indicato come *Statement 2003*.

da *Principles for library catalogues and other bibliographic files* a *Statement of international cataloguing principles*. Il cambiamento rivela un'incertezza sugli obiettivi che l'IME ICC si propone e l'esistenza di due visioni contrapposte, la prima ritiene che i principi siano diretti a regolare qualsiasi tipo di archivio bibliografico, la seconda suggerisce che l'applicazione debba riferirsi al campo degli strumenti catalografici per le biblioteche, pur interessando anche archivi e musei.

La formulazione di nuovi Principi di catalogazione è motivata dalla constatazione che a più di quarant'anni dall'emanazione dei *Principi di Parigi* «è diventato ancor più auspicabile condividere un insieme comune di principi internazionali di catalogazione, considerato che catalogatori e utenti utilizzano OPAC (Online Public Access Catalogues) di tutto il mondo. Ora l'IFLA, all'inizio del ventunesimo secolo, si è assunta l'onere di adeguare i *Principi di Parigi* a obiettivi che siano adatti a cataloghi *on-line* di biblioteche e non solo a questi. Il primo di tali obiettivi è quello di servire l'interesse degli utenti del catalogo»¹⁰.

L'adeguamento dei principi di catalogazione alla nuova tecnologia e al catalogo in linea dovrebbe rispondere ad alcune esigenze fondamentali e largamente condivise dai partecipanti:

1. la validità dei principi per tutti i tipi di materiale documentario, e non per le «sole opere testuali»¹¹;
2. la validità dei principi per i cataloghi elettronici;
3. l'estensione del dominio d'interesse a tutti gli aspetti delle registrazioni catalografiche e d'autorità, e non solo alla scelta e alla forma dell'intestazione (del catalogo per autore e titolo);
4. la dichiarazione che «i nuovi Principi si basano sulle grandi tradizioni catalografiche del mondo»¹² ma anche sui modelli concettuali dei documenti dell'IFLA *Functional requirements for bibliographic records* (FRBR) e *Functional requirements and numbering of authority records* (FRANAR), che estendono i *Principi di Parigi* al campo della catalogazione per soggetti¹³. I nuovi principi, infatti «intendono fornire un approccio coerente alla catalogazione, descrittiva e per soggetti, di qualsiasi tipo di risorsa bibliografica»¹⁴.

L'obiettivo è di alto livello e per questo i nuovi Principi si richiamano alla grande tradizione catalografica internazionale, a quella che Michael Gorman chiama la *Great Tradition*, in particolare a Charles Ammi Cutter, a Shiyali Ramamrita

10 *Statement 2003*, Introduzione.

11 *Ibidem*. Occorre tuttavia ricordare che la Nota (1) dei *Principi di Parigi* chiarisce che «con la parola 'libro' si devono intendere anche altri materiali di biblioteca che abbiano caratteristiche simili»; dal 1961 era pertanto stata prevista la loro estensione ad altri formati e supporti. Nella nuova Dichiarazione di principi l'apertura è programmatica e da intendersi verso «qualsiasi tipo di risorsa bibliografica».

12 Charles A. Cutter, *Rules for a dictionary catalog*, 4th ed., Washington, D.C. : Government Printing Office, 1904; Shiyali Ramamrita Ranganathan, *Heading and canons*, Madras: S. Viswanathan, 1955; Seymour Lubetzky, *Principles of cataloging : final report. Phase I: Descriptive cataloguing*, Los Angeles, Calif. : University of California, Institute of Library Research, 1969 [nota nel testo].

13 *Statement 2003*, Introduzione.

14 Ivi, Par. 1. Si noti che i nuovi Principi non usano mai la parola libro; risorsa bibliografica dovrebbe essere la formulazione che comprende ogni tipologia documentaria.

Ranganathan, a Seymour Lubetzky e al modello entità-relazione (E-R) sviluppato da FRBR e FRANAR.

Riguardo al punto 3, i nuovi Principi ambiscono a rispondere a un'esigenza espressa largamente in letteratura e per questo pongono attenzione al catalogo *tout court* e non solamente al catalogo per autore. L'ipotesi era stata ripresa nel 1998 da FRBR, che studia e delinea le funzioni svolte dalla registrazione bibliografica in relazione alle tipologie dei media, alle sue varie applicazioni e alle molteplici necessità degli utenti. Il record è definito un «aggregato dei dati associati ad entità descritte in cataloghi di biblioteca e in bibliografie nazionali»¹⁵.

Circa il punto 4, il richiamo alla grande tradizione e al modello FRBR/Franar comporta un compito impegnativo: raccordare strutture di natura profondamente diversa. La tradizione si è sviluppata tramite l'affinamento delle tecniche e tramite riflessioni che non sono sempre confluite nel dettato dei codici di catalogazione, nemmeno dopo i *Principi di Parigi*. FRBR è una rappresentazione logica dell'universo bibliografico per come esso è assunto nel processo di catalogazione, indipendente da ogni particolare codice catalografico, ma dipendente, per l'analisi degli elementi di base, dai dati delle registrazioni bibliografiche redatte secondo gli attuali codici¹⁶. Il lavoro di rinnovamento dei Principi può tentare un compromesso tra le migliori elaborazioni teoriche e il più convinto pragmatismo catalografico; oppure può aprire un confronto, che si prospetta molto acceso, tra l'aspirazione a produrre un testo di affermazione di principi generali e la necessità di stabilire subito indicazioni utili al quotidiano lavoro di catalogazione. Né ignorare le differenze, né contraporle serve a crescere: la sfida è riscoprire i fondamenti delle prassi attuali e rileggerli con grande libertà intellettuale secondo una teoria più adeguata a mutate situazioni, con un'elaborazione che sappia assumere insieme coerenza logica e funzionalità per derivarne tecniche e norme più efficaci. Lo sforzo di convergenza e di normalizzazione dovrebbe essere compensato dall'aumento della condivisione internazionale di registrazioni bibliografiche e d'autorità, e dall'aiuto fornito agli estensori dei codici di catalogazione con la creazione di un codice internazionale, iniziativa non certo originale (formulata all'indomani della proclamazione dei *Principi di Parigi* da A.H. Chaplin), ma che adesso sembrerebbe godere di nuove opportunità.

3.1 Ambito

I nuovi Principi desiderano divenire una «guida allo sviluppo di codici di catalogazione»¹⁷; diversamente da quanto previsto nei *Principi di Parigi*, che si limitavano «a un accordo sui principi di base che determina la scelta e la forma della intestazione delle schede nel catalogo per autori e titoli», i nuovi Principi «intendono fornire un approccio coerente alla catalogazione, descrittiva e per soggetti, di qualsiasi tipo di risorsa bibliografica». Di seguito: «Il principio fondamentale [...] dovrà essere quello di servire l'interesse degli utenti del catalogo»¹⁸. L'appendice, dedicata agli *Obiet-*

¹⁵ FRBR, edizione italiana, p. 16.

¹⁶ Cfr. Isa De Pinedo – Alberto Petrucciani, *Un approccio all'applicazione del modello FRBR alle regole di catalogazione italiane: problemi e possibili soluzioni*, «Bollettino AIB», 42 (2002), n. 3, p. 267-280; Carlo Ghilli – Mauro Guerrini – Antonella Novelli, *FRBR. Analisi del record e nuovi codici di catalogazione*, «Bollettino AIB», 43 (2003), n. 2, p. 145-160.

¹⁷ *Statement 2003*, Par. 1.

¹⁸ *Ibidem*.

tivi per la costruzione di codici di catalogazione, precisa: «Ci sono vari obiettivi¹⁹ che guidano la costruzione di codici di catalogazione: il principio fondamentale è servire l'interesse dell'utente.

Interesse dell'utente del catalogo. Le decisioni adottate nel creare le descrizioni e le forme controllate dei nomi quali punti di accesso vanno prese tenendo presente l'utente del catalogo;

Uso comune. Il lessico normalizzato usato nelle descrizioni e nei punti di accesso deve essere in accordo con quello della maggioranza degli utenti;

Presentazione. Le descrizioni e le forme controllate dei nomi delle entità per i punti di accesso devono essere basate sul modo in cui ciascuna entità descrive se stessa;

Accuratezza. L'entità descritta deve essere rappresentata fedelmente;

Sufficienza e necessità. Nelle descrizioni e nelle forme controllate dei nomi per i punti di accesso, vanno inclusi solo quegli elementi che si richiedono per soddisfare l'utente ed indispensabili per identificare in modo univoco una entità;

Significatività. Gli elementi devono essere bibliograficamente significativi;

Economia. Quando per raggiungere uno scopo esistono modalità alternative, la preferenza deve essere data a quella che contribuisce di più all'economia complessiva (vale a dire al costo minore o all'approccio più semplice);

Standardizzazione. Le descrizioni e la creazione dei punti di accesso devono essere normalizzate fin dove possibile, in estensione e livello. Ciò consente una maggiore coerenza che a sua volta rende più facile la condivisione delle registrazioni bibliografiche e di autorità; *Integrazione*. Le descrizioni per tutti i tipi di materiali e per le forme controllate dei nomi delle entità devono basarsi, fin dove è possibile, su regole comuni.

Le regole di un codice di catalogazione devono essere *giustificabili e non arbitrarie*²⁰.

Come precisa la stessa Svenonius nella pagina immediatamente precedente a quella citata, questi sono i principi (le direttive generali per determinare la costruzione e l'applicazione del sistema catalografico), non sono gli obiettivi (che codificano quanto un utente può aspettarsi dal sistema catalografico)²¹.

3.2 Entità, attributi e relazioni

Il paragrafo 2 dei nuovi Principi costituisce un altro elemento di novità rispetto ai *Principi di Parigi*. I *Principi di Parigi* non si erano preoccupati di definire esplicitamente gli oggetti della catalogazione, ma si erano limitati a nominare alcuni oggetti nella parte relativa alle funzioni del catalogo: libro, edizione, opera. La loro lettura lasciava spazio a molte incertezze e a contraddittorie interpretazioni²². Lo *Statement 2003*

¹⁹ Basati sulla letteratura professionale, soprattutto di Ranganathan e Leibniz come riportati da Elaine Svenonius, *The intellectual foundation of information organization*, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000, p. 68 [nota nel testo].

²⁰ *Statement 2003*, Appendice. Poiché «questi principi potrebbero contraddirsi a vicenda [...] si adatterà all'occorrenza una ragionevole soluzione pratica», ovvero gli eventuali conflitti dovranno essere risolti in modo motivato e non arbitrario.

²¹ Elaine Svenonius, *The intellectual foundation of information organization* cit., p. 67.

²² Incoerenze nell'uso dei termini *book*, *publication* e *work* furono segnalate e corrette su mandato dell'IMCE, International Meeting of Cataloguing Experts, da Eva Verona nell'edizione commentata dei Principi di Parigi. Cfr. *Statement of principles adopted at the International conference on cataloguing principles, Paris, October, 1961*, with commentary and examples by Eva Verona, assisted by Franz Georg

dichiara esplicitamente che per «la creazione di registrazioni bibliografiche vanno prese in considerazione le seguenti entità che riguardano i prodotti del lavoro intellettuale o artistico:

Opera
Espressione
Manifestazione
Documento»²³

e quindi recepisce interamente e integralmente le entità del Gruppo 1 di FRBR.

Il punto successivo, relativo a che cosa dovrebbe far parte della registrazione catalografica, ovvero quale dovrebbe esserne l'oggetto, è stato al centro di ampie discussioni; il testo approvato prevede che «le registrazioni bibliografiche devono rispecchiare, tipicamente, le manifestazioni, le quali possono essere costituite da una raccolta di opere, una singola opera, una parte componente di un'opera. Le manifestazioni possono presentarsi in una o più unità fisiche»²⁴. Alcuni partecipanti (in particolare Patrick Le-Boeuf) avevano suggerito che le registrazioni dovessero rappresentare propriamente la copia (ossia l'*item*, il documento), anziché la manifestazione. Ciò non è sembrato opportuno alla maggioranza dei partecipanti; infatti in termini di contenuto intellettuale e forma fisica, una copia quale rappresentante di una manifestazione equivale alla manifestazione stessa. La descrizione certamente è basata su una copia, ma la registrazione bibliografica – soprattutto se redatta da un'agenzia bibliografica nazionale – non descrive la copia *tout court*, ma la copia come testimone, come *exemplum* dell'insieme delle copie che provengono da un'unica operazione editoriale. FRBR si esprime in termini chiari: «Il definire la *manifestazione* come un'entità ci consente di elencare e descrivere l'insieme completo di *documenti* che originano da un singolo atto di materializzazione fisica o produzione. L'entità *manifestazione* serve a descrivere le caratteristiche comuni di copie di una particolare pubblicazione, edizione, stampa etc. così come a descrivere produzioni uniche quali manoscritti, pitture a olio originali etc.»²⁵ Per chiarire meglio quale sia l'oggetto della registrazione, i nuovi Principi aggiungono che «in genere, si deve crea-

Kaltwasser, P.R. Lewis, Roger Pierrot, London: IFLA Committee on Cataloguing, 1971, p. 2-3. Cfr. anche le osservazioni e le critiche di Ákos Domanovszky circa la definizione degli oggetti della descrizione nel quadro interpretativo dei *Principi di Parigi*. Cfr. Ákos Domanovszky, *Funzioni e oggetti della catalogazione per autore e titolo. Un contributo alla teoria della catalogazione*, edizione italiana a cura di Mauro Guerrini, traduzione di Barbara Patui, Carlo Bianchini e Pino Buizza, Udine: Forum, 2001. Trad. di: *Functions and objects of author and title cataloguing*.

23 *Statement 2003*, Par. 2.1.

24 Ivi, Par. 2.1.1.

25 Cfr. FRBR, edizione italiana, p. 31. Anche il Joint Steering Committee for Revision of AACR assume la manifestazione come oggetto della descrizione. Nel corso del dibattito via e-mail sulla prima bozza del testo, due studiosi hanno evidenziato che nel caso dei libri antichi la situazione può essere diversa. Ciascuna copia ha una storia particolare che col tempo diviene un *unicum*; senza dire che non sempre è possibile descrivere le caratteristiche comuni alle copie; tuttavia oggetto della descrizione rimane la manifestazione e le informazioni relative alla copia posseduta dalla biblioteca dovrebbero essere registrate come dati dell'archivio locale.

re una registrazione bibliografica separata per ciascun formato fisico (manifestazione)»²⁶.

Il paragrafo 2.2 prende in considerazione le entità oggetto delle registrazioni d'autorità. La lista comprende le entità del Gruppo 2 e 3 di FRBR, allargate a quelle previste da FRANAR (Famiglia), ovvero comprende tutte le entità che possono comparire in funzione di soggetto. «Le registrazioni di autorità devono documentare forme controllate di nomi almeno per le persone, le famiglie, gli enti²⁷ e i soggetti²⁸. Le entità che servono come soggetti di opere comprendono:

Opera

Espressione

Manifestazione

Documento

Persona

Famiglia

Ente

Concetto

Oggetto

Evento

Luogo»²⁹.

Gli attributi che identificano ciascuna entità devono essere usati come dati nelle registrazioni bibliografiche e d'autorità, mentre le relazioni bibliograficamente rilevanti devono essere adeguatamente identificate nel catalogo³⁰.

3.3 Funzioni del catalogo

La nuova formulazione delle funzioni proposta in questa bozza segue FRBR; sotto il titolo *Funzioni utente* sceglie deliberatamente di esaminare le funzioni del sistema catalografico dal punto di vista dell'utente, anziché dal punto di vista del catalogo, e ne accoglie la revisione elaborata da Elaine Svenonius³¹, che elenca le seguenti funzioni utente: *trovare, identificare, selezionare, ottenere e navigare*. I nuovi Principi non prendono in considerazione le funzioni utente, più ampie, di FRANAR (*trovare, identificare, collegare, motivare, trattare, controllare, ordinare*,

²⁶ *Statement 2003*, Par. 2.1.1. Nella versione del *Draft* del 28 settembre, il testo completo del paragrafo era: «A separate bibliographic record should be created for each physical format (manifestation) with an option to describe surrogate reproductions on the bibliographic record for the original from which it is derived», cioè prevedeva anche la possibilità di descrivere le riproduzioni alternative (per esempio, la fotocopia di un libro) nella registrazione relativa all'originale dal quale esse derivano.

²⁷ Persone, famiglie ed enti costituiscono le entità del Gruppo 2 del modello *FRBR/FranAR* [nota nel testo].

²⁸ Concetto, oggetto, evento e luogo costituiscono le entità del Gruppo 3 descritte nel modello *FRBR/FranAR* Nota: Ulteriori entità potranno essere identificate in futuro, come ad esempio per *FranAR*, il marchio di fabbrica, i codici identificativi ecc. (l'elenco verrà opportunamente aggiornato non appena il rapporto *FranAR* sarà disponibile in forma definitiva) [nota nel testo].

²⁹ *Statement 2003*, Par. 2.2.

³⁰ *Ivi*, Par. 2.3 e 2.4.

³¹ Elaine Svenonius, *The intellectual foundation of information organization* cit., p. 18.

visualizzare, integrare), documento non ancora disponibile nell'agosto 2003. Secondo i nuovi Principi di catalogazione: «Le funzioni del catalogo consentono all'utente³²:

3.1. di reperire risorse bibliografiche, in una raccolta (reale o virtuale) come risultato di una ricerca in cui si utilizzano attributi o relazioni delle risorse:

3.1.1. per localizzare una singola risorsa

3.1.2. per localizzare insiemi di risorse che rappresentino:

tutte le risorse che appartengono alla stessa opera

tutte le risorse che appartengono alla stessa espressione

tutte le risorse che appartengono alla stessa manifestazione

tutte le opere ed espressioni di una determinata persona, famiglia o ente

tutte le risorse su un determinato soggetto

tutte le risorse definite secondo altri criteri (come lingua, paese di pubblicazione, data di pubblicazione, formato fisico ecc.), di solito utilizzati per una ulteriore selezione sui risultati della ricerca».

Può essere utile esaminare alcuni nodi problematici resi più evidenti dalle numerose richieste di modifica intervenute tra le bozze del 28 settembre e del 7 novembre e mantenute nello *Statement 2003*.

Prima di tutto va segnalata la scomparsa del riferimento a una specifica raccolta, che la quasi totalità dei partecipanti all'elaborazione del testo ha ritenuto di dovere eliminare per garantire l'applicabilità dei Principi al di fuori del contesto di un unico catalogo, singolo o collettivo. In secondo luogo vi è la trasformazione della frase «tutte le risorse di un dato creatore o realizzatore di contenuto intellettuale o artistico (a livello di opera e espressione)» in «tutte le opere ed espressioni di una persona, famiglia o ente». La prima formulazione lasciava spazio ad ambiguità perché i termini «creatore» e «realizzatore» non erano definiti in modo sufficientemente chiaro e condiviso da trovare posto nei nuovi Principi³³. La formulazione approvata è sufficientemente ampia da consentire di includere tutti i tipi di responsabilità e allo stesso tempo abbastanza precisa da escludere quelle relative alle manifestazioni e alle copie (*item*), secondo tradizione. Tuttavia questa è un'occasione opportuna per decidere se aprire, proprio a livello di principi, questa possibilità in funzione della costituzione di cataloghi di editori, tipografi ecc., e di demandare l'indicazione di condizioni e l'elencazione di eventuali limiti a livello di codici di catalogazione. Più in generale, si può dire che il potere di risoluzione del catalogo, la individuazione delle entità dell'universo bibliografico come chiavi d'accesso o come attributi, non sono *a priori* imm modificabili, ma rispondono a esigenze espresse nel campo del lavoro bibliografico e sono condizionate dalla strumentazione a disposizione, quindi possono e devono mutare nel tempo. Che ciò avvenga a livello di principi presuppone consenso diffuso e implica impegno a perseguire l'obiettivo trami-

³² Le funzioni 3.1 – 3.5 sono basate su Elaine Svenonius, *The intellectual foundation of information organization*, *Ibidem* [nota nel testo].

³³ Il termine *creatore* è già conosciuto dalle AACR, mentre non trova al momento un corrispondente concetto nella tradizione europea. Nell'ambito della vivace discussione sulla presenza di questo termine nello *Statement 2003* è emerso che il termine non avesse ragione di esistere, in quanto non era sempre possibile distinguerlo concettualmente dalla categoria *autore* (infatti, nella definizione, la distinzione tra le due categorie si basa sul concetto di *opera testuale*, che non è definito); il termine è tuttavia rimasto al secondo capoverso del paragrafo 5.1.1.1, al paragrafo 7.1.2.1 e al paragrafo 7.1.3.

te una codifica internazionale; finché non è così lo spazio per esperienze d'altro genere non codificate è locale o applicabile in ambiti speciali³⁴.

Una clausola afferma: «Si concorda che, per ragioni economiche, alcuni cataloghi di biblioteca saranno carenti di registrazioni bibliografiche per parti componenti di opere o per singole opere all'interno di altre opere». La più grave inadempienza della catalogazione (codici e pratiche) rispetto ai *Principi di Parigi* non è affrontata, ma ratificata per motivi di bilancio, intesi come cause di forza maggiore; questa catalogazione «economica» (minori costi e minori benefici), che si limita a registrare opere e parti di opere coesistenti alle manifestazioni in cui esse appaiono, non può neppure essere presentata come opzione di livello inferiore, perché vanifica la funzione collocativa, proprio quel «localizzare insieme di tutte le risorse» tanto ribadito da non poter essere considerato meno che essenziale. È anomalo introdurre considerazioni sui costi, che non riguardano né i principi, né i codici di catalogazione, bensì la politica della catalogazione. I principi hanno una loro validità al di là degli standard, delle soluzioni tecniche e delle scelte economiche adottate nella loro applicazione; all'obiettivo risparmio basti, ed è ciò che più conta, quella economia (minori costi o maggiori benefici a parità dell'altro parametro) dichiarata dai principi ispiratori elencati in appendice.

Le altre funzioni del catalogo consentono all'utente:

3.2. di identificare una risorsa bibliografica o un agente (ossia, di avere conferma che l'entità descritta in un record corrisponda a quella cercata o di distinguere tra due o più entità con caratteristiche simili);

3.3. di selezionare una risorsa bibliografica che sia appropriata alle esigenze dell'utente (ossia, di scegliere una risorsa che coincida con le richieste dell'utente rispetto al contenuto, al formato fisico ecc. o di rifiutare una risorsa in quanto inadeguata alle sue esigenze);

3.4. di acquisire od ottenere l'accesso a un documento descritto (ossia, di fornire informazioni che consentano all'utente di acquisire un documento mediante acquisto, prestito ecc. o di accedere a un documento in modalità elettronica, tramite una connessione in linea a una fonte remota); o di acquisire od ottenere una registrazione bibliografica o di autorità;

3.5. di navigare in un catalogo (tramite la disposizione logica delle informazioni bibliografiche e la presentazione di chiare modalità di navigazione per esplorare il contesto, compresa la presentazione delle relazioni tra opere, espressioni, manifestazioni e *item*).

Se per i punti 3.2-3.4 c'è stato un sostanziale accordo tra i partecipanti alla redazione del testo, si devono segnalare ancora due aspetti rilevanti:

1) l'elemento di novità introdotto dal punto 3.4, con il riferimento alla funzione *ottenere*, completamente nuova per i principi e i codici;

2) l'oscurità della funzione *navigare*³⁵ che dalla parentesi esplicativa del paragrafo 3.5 sembra limitarsi alla navigazione tra le entità del Gruppo 1 di FRBR, mentre sarebbe

³⁴ Cfr. anche Lorenzo Baldacchini, *L'authority control di stampatori, editori e librai*, in: *Authority control. Definizione ed esperienze internazionali. Atti del convegno internazionale, Firenze, 10-12 febbraio 2003*, a cura di Mauro Guerrini e Barbara B. Tillett, con la collaborazione di Lucia Sardo, Firenze: Firenze University Press, Roma: Associazione italiana biblioteche, 2003, p. 215-222.

³⁵ Nel testo di Elaine Svenonius si legge più correttamente «navigare in una banca dati bibliografica» che corrisponde poi a «trovare opere correlate ad una data opera per mezzo di generalizzazioni, associazioni e aggregazioni; trovare attributi correlati per equivalenza, associazione e rapporto gerarchico» (Elaine Svenonius, *The intellectual foundation of information organization cit.*, p. 20).

più opportuno riconoscere che la navigazione avviene anche tra le entità del Gruppo 2 e soprattutto del Gruppo 3. Inoltre non sembra sempre coerente l'uso alterno, forse incerto, sicuramente poco chiaro, di termini diversi per l'indicare l'oggetto delle funzioni utente: «risorse», compare qui per la prima volta e si alterna a «risorse e agente» e a «documento»³⁶.

3.4 Descrizione bibliografica

Alla descrizione bibliografica sono dedicati due commi. Sorprendente è stata la pretesa di un numero assai elevato di partecipanti – tra settembre e ottobre 2003 – di volere citare lo standard ISBD nel testo dei nuovi Principi e di voler pretendere la definizione del livello della descrizione, temi ovviamente spuri in una dichiarazione di principi; lo standard è infatti a un livello inferiore rispetto ai principi (ricordiamo: principi, standard, regole e applicazioni) e il livello della descrizione riguarda i codici di catalogazione o, più esattamente, la politica catalografica della biblioteca. Il testo recita: «La parte descrittiva della registrazione bibliografica deve basarsi su uno standard accettato a livello internazionale»³⁷. Che la descrizione debba basarsi su uno standard internazionale conferma, in modo quasi tautologico, il titolo della bozza; che la completezza della descrizione bibliografica abbia livelli diversi determinati in base agli obiettivi del catalogo è concetto già compreso negli standard attualmente accreditati e usati. Mancano purtroppo riferimenti espliciti alle funzioni caratterizzante e identificante della descrizione, cioè al suo compito specifico all'interno del sistema catalogo, e viene di nuovo rinviata l'attesa di quel fondamento teorico alla descrizione bibliografica di cui si è spesso lamentata l'assenza e le cui tracce, mai discusse pubblicamente né ufficialmente approvate, ma sempre in qualche modo utilizzate, si trovano nel lavoro di Seymour Lubetzky noto come *Rapporto Henkle* e in altri suoi fondamentali lavori successivi³⁸.

3.5 Punti d'accesso

Secondo lo *Statement 2003*, i punti d'accesso possono essere controllati o non controllati³⁹. Punti d'accesso non controllati possono essere ad esempio il titolo proprio che si trova su una manifestazione o le parole chiave aggiunte o trovate nella regi-

³⁶ Una definizione di *bibliographic resource* con accezione «onnicomprensiva» è nel glossario di ISBD(CR). Cfr. Pino Buizza, *Un ottica nuova per le ISBD. La piccola rivoluzione delle risorse integrate*, «Bollettino AIB», 42 (2002), n. 4, p. 395-410, in particolare p. 403.

³⁷ Per la comunità bibliotecaria sono le *International standard bibliographic descriptions* [nota nel testo].

³⁸ Seymour Lubetzky, *Principles of descriptive cataloging*, ora in *Il futuro della descrizione bibliografica*, a cura di Mauro Guerrini, Roma: Associazione italiana biblioteche, 1988, p. 118-126. Una riflessione assai interessante in Diego Maltese, *Introduzione critica alla descrizione catalografica*, Milano: Editrice Bibliografica, 1988.

³⁹ Il testo attuale recita: «I punti di accesso per il recupero di registrazioni bibliografiche e di autorità devono essere formulati seguendo i principi generali (vedi 1. Ambito di applicazione)»; espressioni piuttosto oscure; dal momento che nel par. 1 dello *Statement 2003* ci si richiama soltanto al principio generale della convenienza dell'utente, probabilmente si tratta di un refuso nel passaggio tra le diverse bozze; nella bozza del 28 settembre infatti, si leggeva un esplicito rinvio ai codici di catalogazione (*Anglo-American cataloguing rules*, *Nippon cataloguing rules*, *Regeln für die Alphabetische Katalogisierung*, *Regole italiane di catalogazione per autori*, *Russian cataloguing rules*, *Reglas de catalogación* ecc.) o alle linee guida internazionali (per esempio, *Names of persons. National usages for entry in catalogues*).

strazione bibliografica. I punti d'accesso controllati, normalizzati in base a uno standard, garantiscono la coerenza necessaria per il raggruppamento di risorse⁴⁰. Il riferimento, presente nella versione del 28 settembre, a codici di catalogazione, a standard e a linee guida internazionali per la formulazione dei punti d'accesso controllati è stato eliminato, in quanto anche in questo caso si è riconosciuto che il livello dei principi è più alto di quello dei codici e delle linee guida.

Una lunga porzione di testo è stata inserita a partire dalla bozza del 7 novembre, dopo che Barbara Tillett aveva rilevato una notevole lacuna nel testo provvisorio rispetto a quanto già stabilito dai *Principi di Parigi*. Tillett osservava che: «Ci mancano i principi in base ai quali sono da includere come punti d'accesso i nomi di persona, di ente e i titoli. Non c'è bisogno di stabilire se i punti d'accesso sono principali o meno (si fa a livello di regole?), ma dobbiamo indicare quali devono essere scelti come punti d'accesso. Ci manca anche il principio già acquisito relativo alle situazioni molto specifiche nelle quali è ammesso l'ente. Considerato che questa Dichiarazione [di principi] dovrebbe ampliare e sostituire i *Principi di Parigi*, non possiamo trascurare questo importante fattore, ma possiamo inserirlo in termini di punti d'accesso all'ente quando l'ente è visto come creatore dell'opera»⁴¹; osservazioni emblematiche dell'incertezza che regnava e ancora regna sul senso complessivo dell'operazione IME ICC e su questa fase in particolare.

La scelta dei punti d'accesso comprende i titoli delle opere (controllati) e i titoli delle manifestazioni (si può dire: *ovviamente* non controllati) e le forme controllate dei nomi dei creatori delle opere. Per il trattamento degli enti, non si fa esplicito riferimento ai *Principi di Parigi*, 9.11 e 9.12, ma se ne ripetono le indicazioni, introdotte da una formulazione a dir poco infelice⁴². In realtà il grande dibattito sull'intestazione agli enti collettivi riguardava: 1) un problema linguistico e filosofico (è concettualmente concepibile l'ente autore?) e 2) la scelta dell'intestazione principale; superato già da allora il primo scoglio ed essendo scomparsa da questa bozza l'intestazione principale, non c'è più nessun bisogno di applicare criteri selettivi per gli accessi agli enti, bastando, per la loro adozione, che siano «ritenuti importanti per reperire, identificare e selezionare la risorsa bibliografica»⁴³. La menzione specifica serve piuttosto a vincolare al concetto e all'uso dell'ente creatore le tradizioni catalografiche restie ad accoglierlo⁴⁴.

Nelle registrazioni d'autorità sarà obbligatoriamente inserito il nome dell'entità nella forma autorizzata e nelle sue varianti. L'intestazione autorizzata è scelta in base alla concorrenza di due criteri: la convenienza dell'utente, che richiede che l'intestazione autorizzata «per un'entità deve essere il nome che la identifica in maniera costante, o perché è quello che compare prevalentemente nelle manifestazioni, o

⁴⁰ *Statement 2003*, 5.1.

⁴¹ Barbara B. Tillett, *Draft 7 Nov. 2003. Results of October vote on Draft Statement of Principles*, p. 19.

⁴² *Statement 2003*.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Il *background paper* preparato appositamente per l'IME ICC di Francoforte formulava considerazioni assai articolate, non confluite nella Dichiarazione dei nuovi principi; cfr. il testo disponibile in italiano: Mauro Guerrini con la collaborazione di Pino Buizza e Lucia Sardo, *Il trattamento catalografico degli enti collettivi dalla Conferenza di Parigi (1961) al First IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code (2003)*, «Biblioteche oggi», 21 (2003), n. 10, p. 37-53. L'edizione inglese è in corso di pubblicazione da Saur negli atti del convegno.

perché è un nome accettato e adatto agli utenti del catalogo (ad esempio: nome convenzionale)»⁴⁵; e il canone di sufficienza e necessità, principio che riprende, anche nel dettato, il *Canone di individuazione* di Ranganathan⁴⁶, il quale impone che «ulteriori caratteristiche identificative si dovranno aggiungere, se necessario, per distinguere un'entità da altre con lo stesso nome»⁴⁷.

Allo stesso modo, il paragrafo 5.1.3, dedicato alla lingua, ripete, con minor precisione e con linguaggio involuto, i *Principi di Parigi*: «Quando i nomi sono espressi in più lingue, si deve dare la preferenza a intestazioni basate su informazioni ricavate da manifestazioni dell'espressione nella lingua e nella scrittura originali; ma se la lingua e la scrittura originali non sono normalmente usate nel catalogo, l'intestazione può essere basata su forme presenti in manifestazioni o in citazioni in una lingua e scrittura più adatta agli utenti del catalogo»⁴⁸. I due principi diversi e sovrapposti stabiliti dall'ICCP, International Conference on Cataloguing Principles, del 1961 rimangono irrisolti nei nuovi Principi stabiliti dall'IME ICC: 1. informazioni ricavate da manifestazioni dell'espressione nella lingua e nella scrittura originali; 2. forme presenti in manifestazioni o in citazioni in una lingua e scrittura più adatta agli utenti del catalogo⁴⁹.

I paragrafi 5.2, 5.3 e 5.4 trattano delle forme dei nomi di persona, famiglia ed ente, senza specificare il rapporto con le intestazioni autorizzate; è la ripresa del tema della parola d'ordine (sez. 12 dei *Principi di Parigi*) allargato ai nomi di famiglie, mentre per gli enti sono riprese, con alcune modifiche, le sole sez. 9.44 per le giurisdizioni territoriali e 9.45 per enti con nomi diversi in periodi successivi. Il paragrafo 5.5 conferma i criteri per l'uniformità dei titoli della sez. 11.3 dei *Principi di Parigi*, con una premessa nuova e poco lineare che indica, in modo implicito, la necessità di integrare i titoli con elementi qualificativi per ottenerne l'univocità: «Un titolo uniforme può essere o un titolo che può stare da solo, oppure può essere una combinazione nome/titolo o un titolo qualificato dall'aggiunta di elementi identificativi, come il nome di un ente, un luogo, una lingua, una data ecc.». Queste sezioni non rispondono ai numerosi problemi emersi dal confronto fra i codici nazionali, dai *background papers* e nel corso delle lunghe discussioni dell'estate 2003 e restano privi di soluzione.

45 *Statement 2003*, Par. 5.1.2.

46 «Canone di individuazione - Il principio che il nome di qualsiasi entità – sia una persona, un'entità geografica, un ente, una serie, un documento, un soggetto, o una lingua – utilizzato come intestazione in una scheda catalografica dovrebbe essere costruito per denotare una e soltanto una entità, con l'aggiunta di una quantità sufficiente e necessaria di elementi individuativi» (Shiyali Ramamrita Ranganathan, *Classified catalogue code with additional rules for Dictionary catalogue code*, Bangalore: Sarada Ranganathan Endowment for Library Science, 1988, p. 40).

47 *Statement 2003*, 5.1.2.

48 *Statement 2003*, Par. 5.1.3. Cfr. la sez. 7.1 dei *Principi di Parigi*. Cfr. l'ampia discussione del tema in Pino Buizza – Mauro Guerrini, *Il controllo del punto di accesso per autore e titolo*, presentato alle Giornate di studio organizzate dall'ICCU Catalogazione e controllo d'autorità, Roma, 21-22 novembre 2002, disponibile all'URL <<http://www.iccu.sbn.it/BuizzaGuerrini.doc>>, assunto poi come *background paper* dell'IME ICC di Francoforte (con alcune modifiche), in traduzione inglese, consultabile all'URL <http://www.ddb.de/news/pdf/papers_buizza.pdf>.

49 Che cosa significa, inoltre «Se la lingua e la scrittura originali non sono normalmente usate nel catalogo?», cfr. Pino Buizza – Mauro Guerrini, *Il controllo del punto di accesso per autore e titolo* cit.

3.6 RegISTRAZIONI d'autorità

Il testo specifica che le registrazioni d'autorità devono essere costruite in modo da garantire il controllo delle forme autorizzate dei nomi e dei rinvii usati come punti d'accesso per tutte le entità. Per esempio, se il nome dell'entità persona (o di un'altra entità del Gruppo 2) presenta forme varianti, soltanto una sarà scelta come intestazione autorizzata.

Il paragrafo 6.2 inserisce un rovesciamento rispetto ai *Principi di Parigi*, senza spiegazione e in forma un po' dissociata: «Se una persona, una famiglia o un ente usa più nomi o diverse forme di uno stesso nome, si sceglie un solo nome o una sola forma del nome come intestazione autorizzata per ogni soggetto [*persona*]⁵⁰ distinto». Si tratta del problema dell'identità bibliografica distinta che viene risolto in maniera molto più rude che nelle AACR2R, 1988 in senso diametralmente opposto a quello dei *Principi di Parigi* (decisamente schierati, cfr. 6.1 e 6.2, per l'intestazione uniforme all'identità biografica) e mascherato con una sintassi oscura sotto il termine «persona», che la lingua inglese ha recuperato dal latino sul finire del ventesimo secolo in accezione psicologica (definita da qualche vocabolario «un aspetto del carattere che uno presenta agli altri o che è percepito dagli altri») o nell'ambito dello spettacolo («un ruolo o un personaggio assunto o interpretato da un autore o attore»)⁵¹. Il termine non è definito nel *Glossario*, nel quale compare nella definizione di «Person», tratta a sua volta da FRANAR, nel cui ambito «persona» caratterizza anche gli pseudonimi collettivi⁵². Il paragrafo è stato modificato all'ultimo momento con l'inserimento, stravolgente il significato originale, della destinazione «per ogni soggetto distinto» («for each distinct persona»), sulla base di un quesito sottoposto ad approvazione il 12 dicembre⁵³. Secondo le risposte al questionario distribuito in preparazione all'Incontro, l'identità bibliografica distinta risulta praticata dalla metà circa dei codici nazionali (8 su 17), dato incerto anche per l'ambiguità di una domanda contenente un doppio quesito⁵⁴.

50 Il testo inglese presenta il termine *persona*.

51 Anche questo tema è ampiamente discusso nel *background paper* sopra citato, che si schiera decisamente a favore del concetto di uniformità e di quanto stabilito dai *Principi di Parigi*.

52 IFLA UBCIM Working group on Functional requirements and numbering of authority records (FRANAR), *Functional requirements for authority records. A conceptual model. Draft 2003-12-18*.

53 *Results of December 2003 Responses on draft Statement of Principles*, p. 23

54 Solo la risposta delle AACR ha dichiarato lo scostamento da 6.2 dei Principi di Parigi; tutti gli altri codici concorderebbero, cioè escluderebbero identità bibliografiche distinte. Viceversa la domanda 3.D.1, posta sotto il titolo 3.D. *Pseudonyms*, era così formulata: «Do your rules provide for the identification of 'bibliographic identities' for the personas used by a person or group of persons?» ha raccolto risposte affermative quasi unanimi (15/17, negative solo RAK e RICA), senza poter capire se i «sì» siano riferiti agli pseudonimi collettivi o alle distinte identità bibliografiche del singolo individuo che usa nomi diversi per diversi generi di opere. Anche dal confronto di altri elementi delle risposte, i codici che risultano prevedere l'identità bibliografica distinta, oltre all'angloamericano, sono quelli di Danimarca, Finlandia, Francia, Lituania, Paesi Bassi, Spagna, Vaticano, mentre la escludono i codici ceco, ungherese, bulgaro, croato, macedone e sloveno (ma ora in Slovenia, assumendo gli autori da LC Names nell'*authority system*, vengono derivate e non modificate identità bibliografiche distinte, e inoltre non si svela l'identità degli pseudonimi contro la volontà dell'autore). I risultati del questionario, risposte per i singoli codici e raffronti comparativi, sono disponibili all'indirizzo dell'IME ICC <<http://www.dbb.de/news/iflaconfpapers.htm>>.

3.7 Elementi di base per le funzionalità di ricerca

Il paragrafo 7, *Elementi di base per le funzionalità di ricerca*, fornisce indicazioni sulle modalità in cui i cataloghi soddisfano le esigenze della ricerca. Inizialmente era seguito da una parte relativa alle modalità di visualizzazione dei risultati della ricerca, che è stata ovviamente ritenuta del tutto estranea a un testo di principi di catalogazione, pur in presenza di numerosi partecipanti favorevoli alla sua inclusione; un tema pertinente a linee guida per un programma applicativo, piuttosto che a codice di catalogazione, nonostante l'indubbia rilevanza dell'esito finale nella scelta delle modalità per raggiungere gli obiettivi, basti pensare al condizionamento determinato a suo tempo sulle regole dal disporre del catalogo a volume o del catalogo a schede⁵⁵. Il testo parla di nuovo di «punti di accesso» (già posti a titolo del paragrafo 5) delineandone la funzione in una struttura di catalogo diversa da quella del 1961 («almeno una scheda per libro catalogato» recitava la sezione 3 dei *Principi di Parigi*). I punti 7.1.2 e 7.1.3 elencano i punti d'accesso, introducendo la distinzione fra «indispensabili» e «aggiuntivi», con una duplicazione – non univoca – di 5.1.1, *Scelta dei punti di accesso*, in cui vigeva una distinzione, secondo diverso criterio, fra «controllati» e «non controllati». Sembra un lodevole tentativo, ma insufficiente perché non fondato teoricamente su una riflessione specifica, di recuperare qualcosa di quanto si perde, rispetto ai *Principi di Parigi*, eliminando intestazione principale e secondaria. L'elenco dei punti d'accesso indispensabili risulta una prescrizione con validità da codice di catalogazione, mentre quello degli aggiuntivi è aperto e puramente indicativo. Ci si può chiedere fino a che punto una dichiarazione di principi debba spingersi in indicazioni vincolanti e, fissato quel confine, se lo rispetti coerentemente in ogni sua parte. I *Principi di Parigi* contenevano anche indicazioni precise, sia pure bisognose di ulteriori specificazioni e dettagli a livello di regole. I nuovi Principi, se sono la premessa a un codice internazionale, dovrebbero lasciare a quello l'onere delle norme prescrittive e limitarsi alla formulazione dei criteri fondanti e degli orientamenti di base che giustificano le regole e che orientano nei casi che le regole non riescono a prevedere. D'altra parte una pura enunciazione di principi potrebbe risultare poco perspicua, rischiosa e manipolabile, se non è sicuramente inequivocabile. La risposta al quesito non può essere relativa a questo documento, ma va data considerando l'insieme degli strumenti che costituiranno l'assetto delle nuove norme e pratiche catalografiche: principi, codice internazionale, regole nazionali o/e istruzioni applicative locali, se sarà così. In proposito si può notare che nella dichiarazione e nell'introduzione che la precede è assente l'illustrazione del modello, che sta affermandosi in questi anni, basato su intestazioni autorizzate a livello nazionale da collegare tramite il VIAF, Virtual international authority file, con l'abbandono dell'intestazione uniforme a valore internazionale dei *Principi di Parigi* e del programma per l'UBC, Universal bibliographic control, nella sua visione originale. È questa, prima ancora dell'IME ICC, la modifica più sostanziale rispetto all'impostazione dei *Principi di Parigi*⁵⁶. In questa logica il codice internazionale non potrebbe essere il sostituto degli attuali codici, ma dovrebbe permettere un

55 Cfr. Pino Buizza, *Controllo bibliografico e authority control dai Principi di Parigi a oggi*, in: *Authority control* cit.

56 *Ibidem*. Per VIAF cfr. Barbara B. Tillett, *FRBR e VIAF. Esempi delle attuali iniziative internazionali sulla catalogazione*, in *Studi e testimonianze offerti a Luigi Crocetti*, Milano: Editrice Bibliografica, 2004, p. 679-692.

ulteriore livello di definizione di norme adeguate ai livelli nazionali che soddisfino le esigenze dell'utente locale e nello stesso tempo mantengano la omogeneità e la comparabilità necessarie all'utente «mondiale».

Il paragrafo 7.1.1 recita: «Nomi, titoli e soggetti devono poter essere cercati e recuperati tramite qualsiasi meccanismo disponibile in un dato catalogo di biblioteca o archivio di dati bibliografici, per esempio, tramite forme complete dei nomi, parole-chiave, frasi, troncamenti ecc.»⁵⁷; esso prende atto delle possibilità di ricerca offerte dai sistemi di *information retrieval*, seppure in modo semplicemente enumerativo e limitatamente alle intestazioni tradizionali. Si può immaginare, da questo spunto, che vadano utilizzate e integrate tutte le potenzialità derivanti dalla trasformazione del catalogo in *database*, e dall'inserimento dei collegamenti ipertestuali, comprese quelle più tradizionali ma non per questo prive di interesse, come la possibilità di scorrere liste omogenee e ordinate. (Detto per inciso, leggendo lo *Statement 2003* sembra che il catalogo non solo non sia una lista, ma non contenga né contempi più nessuna lista).

4 Punti critici nel processo di individuazione dei nuovi Principi

La volontà di rinnovare i *Principi di Parigi* è senz'altro da lodare. Nello stesso tempo lo *Statement 2003*, rappresentativo della prima tappa dei lavori dell'IME ICC e certamente non definitivo, manifesta diversi punti privi dell'auspicabile (e doverosa) chiarezza e coerenza. Il testo può risultare oscuro perfino a un catalogatore esperto, per concetti e terminologia nuovi non definiti, per il costante riferimento a FRANAR, documento ancora in bozza a circolazione limitata fra gli organismi dell'IFLA, e certamente è criptico per l'utente, l'interesse del quale, paradossalmente, è dichiarato il principio primo a fondamento dello *Statement 2003*. Ad esempio, un utente comune, ma anche un bibliotecario esperto, riesce a comprendere gli enunciati di 3.1.2 «per localizzare insiemi di risorse che rappresentino: tutte le risorse che appartengono alla stessa opera»? Il termine *localizzare* (individuare, non: indicare la posizione fisica) implica la conoscenza di testi nient'affatto diffusi della letteratura biblioteconomica e i termini *opera*, *espressione* e *manifestazione* implicano la conoscenza di FRBR, testo certo diffuso tra i bibliotecari, non certo (e a ragione) tra gli utenti!

L'impressione offerta nel complesso dalla bozza è che il testo sia il risultato dell'apporto, certamente qualificato, di molti esperti, ai quali è però mancata la condivisione di una visione teorica complessiva dei problemi da affrontare; l'impressione diviene certezza se si riflette su quanto fin qui evidenziato, e in particolare su alcuni aspetti pure oggetto di ampia discussione:

1. la formulazione del titolo dei nuovi Principi;
2. il riferimento esplicito (poi cassato)⁵⁸ agli standard internazionali di catalogazione descrittiva (ISBD);
3. la funzione integrativa o sostitutiva del nuovo testo rispetto ai *Principi di Parigi*;
4. l'introduzione di un ultimo paragrafo (poi omesso) dedicato ai formati di visualizzazione dei dati bibliografici.

Del primo si è già detto in apertura; per i punti 2 e 4 si può dire che l'ipotesi di introdurre un riferimento esplicito a standard (di descrizione o di visualizza-

⁵⁷ *Statement 2003*, Par. 7.1.1.

⁵⁸ Reintrodotta *de facto* nella nota al paragrafo 4.1.

zione), cioè a documenti che sono di evidente natura applicativa, dimostra che non è stato colto, almeno non concordemente da tutti, il significato più profondo dell'operazione tentata con questi Principi. Sotto il profilo teorico, i principi precedono gli standard e soprattutto non ne possono essere vincolati. Se per assurdo ciò avvenisse, ci si troverebbe nella condizione per cui gli standard, che si rinnovano con relativa rapidità, richiederebbero una continua e inutile revisione dei principi. Il primo, e forse unico, obiettivo dello *Statement 2003* deve essere proprio la definizione dei principi dai quali derivare, in successione logica e temporale, standard e codici. Se si può fare un rilievo ai lavori svolti a Francoforte e al dibattito che ne è seguito è proprio l'aver risentito della coesistenza di due correnti contrapposte, certamente non numericamente paritarie, la prima delle quali spingeva verso l'elaborazione di un testo di fondazione teorica, la seconda verso la redazione di un testo di applicazione immediata. Si può dire che tutti i punti maggiormente controversi (la funzione integrativa/sostitutiva dei Principi, il riferimento alla tradizione teorica rispetto al ricupero pedissequo dei documenti dell'IFLA, il dibattito sull'inclusione/esclusione del riferimento esplicito agli standard e dell'inclusione/esclusione di linee guida per la visualizzazione dell'OPAC, il livello della descrizione) affondino le radici in queste posizioni tanto inconciliabili quanto evidenti a chi abbia consapevolezza della funzione dei principi.

Inizialmente lo *Statement 2003* si proponeva come uno strumento di integrazione ai *Principi di Parigi*; nel corso del dibattito è stato ritenuto di orientarsi verso un documento che li sostituisse. Non è stato finora posto l'interrogativo sulla necessità di un'impostazione completamente diversa del lavoro nel suo complesso. Il confronto dei codici nazionali europei che derivano, sostanzialmente, dai *Principi di Parigi* ha consentito di raccogliere una ricchissima e preziosa documentazione, ed è stata una scelta pregevole, perché ha voluto prendere in considerazione il meglio delle esperienze nazionali e mantenerne la linea di continuità; ha evidenziato divergenze su cui lavorare per raggiungere accordi, innovazioni che segnalano carenze dei *Principi di Parigi* o nuove esigenze e richiedono l'adesione di tutti per diventare patrimonio comune. Limitarsi a questo confronto, di cui peraltro nello *Statement 2003* non appaiono le risultanze, costituirebbe un vincolo insormontabile allo sviluppo di principi che siano veramente nuovi. Se davvero i *Principi di Parigi* non sono in grado di dare una risposta efficace alle esigenze catalografiche nell'attuale società dell'informazione, potranno esserlo soltanto principi che sappiano assumerli in una nuova, più adeguata visione, mentre la conoscenza delle regole nazionali ora acquisita diventa premessa utilissima per una futura stesura di regole internazionali. Più precisamente si può affermare che i *Principi di Parigi* delineavano la struttura del catalogo (quella compatibile con lo strumento cartaceo disponibile al tempo), mentre i nuovi Principi la nascondono in affermazioni frammentate lungo tutto il testo. L'intestazione principale è scomparsa; l'intestazione uniforme è svanita (vedi il paragrafo 6.2) proprio mentre si introduce con maggior enfasi e precisione l'apparato di controllo delle registrazioni d'autorità. Le indicazioni dei *Principi di Parigi*, che erano una prima guida alla redazione dei codici e una garanzia di uniformità, sono scomparse (tranne alcune per gli enti collettivi, giurisdizioni territoriali, «personae») o ridotte a formule genericissime: il resto starà nel futuro codice di catalogazione internazionale? Adottare i nuovi Principi significa «mandare in pensione» i *Principi di Parigi*, comprese le parti non più riprese, oppure si deve ritenere ancora in vigore tutto ciò che non è stato smentito, con le incongruenze inevitabili di un doppio regime? Naturalmente i codici rimangono in vigore, ma

chi deve rinnovare un codice o aggiornarne alcune norme per situazioni bibliografiche nuove quale chiarezza di indirizzo può trarre dai nuovi Principi?

I *background papers* dovevano fondare le discussioni su conoscenze precise dei temi, dei principi e delle norme attuali, per radicare la nuova dichiarazione nella situazione reale e nella sua storia: l'estrema semplificazione di questa bozza non sempre rende giustizia alla loro articolazione problematica.

L'apertura del catalogo a una globalità integrata di accessi e di ricerche semiotici e semantici, per autore, titolo e soggetto, accolta con entusiasmo, rimane un'intenzione, così come la relazione di «soggetto» è solo impostata in FRBR, ma ancora tutta da esaminare e da affrontare. Ha iniziato a farlo Tom Delsey – ed è un elemento di speranza – con uno studio preparato per il FRBR/CRM Harmonization Group presentato a un convegno promosso dalla Bibliothèque nationale de France nel novembre 2003⁵⁹. E come si può pensare a un codice internazionale comprensivo della indicizzazione per soggetto se in questo campo manca del tutto una base comune come quelle esistenti per la catalogazione descrittiva?

Il problema di fondo dei nuovi Principi emerge vistosamente nella vicenda relativa alla redazione del *Glossario*. Inizialmente esso avrebbe dovuto costituire un allegato della bozza, con la funzione, molto pragmatica, di chiarire il significato dei termini usati e di facilitarne la traduzione e divulgazione dai rappresentanti nazionali⁶⁰. Se è positivo che, nel corso dei lavori, sia stato deciso all'unanimità di rendere il *Glossario* parte integrante dello *Statement 2003*⁶¹, non altrettanto positiva sembra la scelta delle definizioni introdotte. Si dovrebbe partire dalle definizioni esistenti in precedenti (ma non necessariamente sincronici e coerenti) documenti ufficiali (dell'IFLA o di altre organizzazioni, com'è stato fatto parzialmente), vagliarle insieme alla terminologia nuova che si è affacciata in letteratura e alle sue accezioni, utilizzare il chiarimento concettuale derivante dalla discussione teorica e tecnica sui principi e sui criteri del catalogo che sta delineandosi, per definire o ridefinire concetti e termini in modo coerente e condiviso; riportare i termini e le loro nuove accezioni ai documenti ufficiali per garantire omogeneità. Un glossario siffatto potrebbe essere premessa e risultato del lavoro convergente verso l'intento di un codice di catalogazione internazionale. La modalità di realizzazione del *Glossario* attuale è indice dell'impostazione del lavoro: l'assenza dell'elaborazione teorica fondata sulla *grande tradizione* che lo *Statement 2003* richiama e che presume assimilata. La condivisione raggiunta nello *Statement 2003* sembra infatti riguardare soltanto una serie di affermazioni provvisorie, oscillanti fra tradizione e desiderio di novità.

59 Tom Delsey, *Modeling subject access. Extending the FRBR and FRANAR conceptual models* in corso di pubblicazione in «Cataloging & classification quarterly». Il tema era stato affrontato in precedenza in Pino Buizza – Mauro Guerrini, *Un modello concettuale per il nuovo Soggettario. L'indicizzazione per soggetto alla luce di FRBR*, «Bollettino AIB», 41 (2001), n. 3, p. 327-336, edito successivamente in inglese: *A conceptual model for the new Soggettario. Subject indexing in the light of FRBR*, «Cataloging & classification quarterly», 34 (2002), n. 4, p. 31-45; alcune considerazioni del saggio sono state discusse nell'ottobre 2003 con Delsey in alcuni scambi epistolari.

60 Nella prima versione, il *Glossario* presentava il termine inglese, i termini corrispondenti nelle altre quattro lingue ufficiali dell'IFLA (francese, tedesco, russo e spagnolo) e una breve definizione in inglese.

61 Si noti però che il *Glossario*, seppure redatto in forma “definitiva” dopo la bozza del 19 dicembre 2004, non è stato pubblicato sul sito ufficiale dell'IME ICC.

5 Considerazioni

Un'interpretazione di contesto dei risultati e dei limiti fin qui delineati può forse giustificarsi con la preoccupazione, condivisa da tutti, che nuovi principi mettano in discussione i risultati più elementari raggiunti faticosamente fino a oggi: cioè che mettano a repentaglio la validità di un codice a larghissima diffusione, come le AACR, o che mettano in crisi la solidità delle ISBD o ancora che rendano obsoleto il formato di scambio di dati bibliografici più diffuso al mondo, il MARC. Non si tratterebbe tanto di difendere posizioni acquisite o uno standard piuttosto che un altro, quanto di evitare lo spreco di investimenti enormi fatti in questo settore negli ultimi decenni (e forse anche il rischio di gettare il discredito sulla professione). Si tratterebbe di una scelta pragmatica, che suggerisce di non sprecare il lavoro svolto, per intraprendere un percorso di ricerca che è, al momento, del tutto incerto. Inoltre, realisticamente, sarebbe colpevole ignorare che il quesito «su quali basi si possa fondare un codice di catalogazione internazionale» si riduce all'alternativa: si deve realizzare un codice interamente nuovo (ma chi è in grado di redigerlo? e le AACR saranno abbandonate *sic et simpliciter*?) o adottare le AACR, che nel frattempo saranno evolute, con varianti condivise a livello internazionale o con varianti locali compatibili con il loro impianto generale?

I rischi e le difficoltà non possono arrestare il percorso intrapreso, ma va scelto l'approccio più corretto, anche se necessariamente più complesso. È *nuovo* un catalogo che acquisisca i modelli FRBR e FRANAR, le strumentazioni software (ora disponibili per ricercare e connettere) e le diversificate esigenze degli utenti e le integri con il tradizionale rapporto d'indice, e che assuma i documenti su nuovi supporti e le opere in forme espressive non tradizionali senza appiattirle sulle convenzioni nate per i testi stampati. La strada della ricerca di un nuovo modello concettuale può essere intrapresa con fiducia, se ce ne diamo la libertà e affrontiamo la fatica di re-interpretare gli elementi essenziali della tradizione per le mutate condizioni delle biblioteche di oggi.

6 Augurio

Nonostante i molti punti incerti della bozza che si è tentato di evidenziare con una forza critica che può sembrare troppo severa (ma è consapevolmente autocritica), resta da considerare che siamo di fronte a un'occasione davvero unica di redigere uno strumento largamente condiviso che costituisca il fondamento teorico per la costruzione dei nuovi codici di catalogazione, e addirittura, nell'ipotesi più ottimistica, un codice di catalogazione internazionale e, in ogni caso, una crescita della professione. Proprio perché il lavoro dell'IME ICC è appena iniziato, e ci sono adesso ampi margini di manovra, sia nei contenuti, sia nelle modalità di lavoro e nella definizione degli strumenti da creare, è non solo necessario evidenziarne con enfasi i risultati, pur se provvisori, ma anche sottolinearne, con forza e chiarezza, i punti critici per cercare di orientare di nuovo le scelte e il lavoro collettivo, facilitati anche dalla traduzione italiana, curata per l'ICCU dai partecipanti di lingua italiana e ora disponibile sul sito della conferenza, insieme a quella in altre lingue⁶². Le osservazioni presentate vanno considerate come un invito a riflettere sul quadro d'insieme, sulle parti del testo che sembrano incerte e che suscitano perplessità e, soprattutto, un invito, sostanziale e non formale, a tutti gli specialisti a contribuire fin da adesso al miglioramento della sua qualità. L'Europa ha detto la sua parola a Francoforte, ora tocca all'America latina, poi agli altri continenti, ma è ancora possibile aggiungere e rettificare, mentre giungono altre sollecitazioni e l'elaborazione si raffina con il contributo di tutti.

62 <<http://www.ddb.de/news/pdf/statementitalian.pdf>>.

Towards new principles of cataloguing Reflections on the IME ICC of Frankfurt

by Carlo Bianchini, Pino Buizza and Mauro Guerrini

There has been much discussion about the timeliness and necessity for revising cataloguing principles, actually the *Principles of Paris* of 1961, for bringing them into line with the objectives of modern cataloguing; a new formulation that would take into consideration the *relational* structure of a catalogue, «in a 'complete' view (the catalogue, not the catalogue by author) with a Cutterian style, that can now be done in a new technological dimension, and in the background of which we can just see, not the collection of *one* library, but virtually the collection of all libraries (the function of localization lies on the *document*, not on the *possession*)». IFLA and some national professional associations have greatly contributed to encouraging this process of change and their new formulation through the publication of studies and guidelines. This contribution has a double objective: present the Italian professional community with the work carried out by IFLA in the second half of 2003 and emphasize the new aspects of the document and some critical points of the process in course, in the hopes of encouraging a constructive debate and contributing to the improvement of its elaboration.

CARLO BIANCHINI, Biblioteca del Museo Friulano di Storia Naturale, via Lionello 1, 33100 Udine, e-mail c.bianchini@iol.it.

PINO BUIZZA, Biblioteca Queriniana, via Mazzini 1, 25100 Brescia, e-mail gbuizza@comune.brescia.it.

MAURO GUERRINI, Università di Firenze, Dipartimento di studi sul Medioevo e Rinascimento, piazza Brunelleschi 4, 50122 Firenze, e-mail m.guerrini@leonet.it, homepage <<http://www.leonet.it/people/guerrini>>.